*Roma,* 5 settembre 2022

*Uff.-Prot.n°* UL/AC/13013/398/F7/PE

*Oggetto*:  Sicurezza antincendio luoghi di lavoro.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

**SOMMARIO:**

***In materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro entreranno in vigore tre decreti del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro contenenti disposizioni per:***

* ***il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (DM 1 settembre 2021, in vigore dal 25/9 pv); è prevista la predisposizione di un registro dei controlli;***
* ***la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (DM 2 settembre 2021, in vigore dal 4/10 pv),***
* ***la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (DM 3 settembre 2021, in vigore dal 29/10 pv ).***

Si segnala che in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro entreranno in vigore, tra i mesi di settembre e ottobre del corrente anno, tre decreti emanati dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Lavoro.

Trattasi, in particolare, dei seguenti decreti:

1. [DM 1 settembre 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-25&atto.codiceRedazionale=21A05589&elenco30giorni=false) “*Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*” (in G.U. n. 230 del 25/9/2021, in vigore dal 25/9/2022.

Il decreto prevede i criteri generali per controlli e manutenzioni di impianti e attrezzature antincendio, ivi compresi i requisiti professionali dei tecnici che possono effettuarli, fermo restando che la sorveglianza (vale a dire i controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti) può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Il DM, inoltre, stabilisce che tutti i datori di lavoro devono dotarsi di un apposito registro (v. art. 3 e l’Allegato I del DM) su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature antincendio.

1. [DM 2 settembre 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-04&atto.codiceRedazionale=21A05748&elenco30giorni=false) “*Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*” (in G.U. n. 237 del 4/10/2021, in vigore dal 4/10/2022).

Il DM ribadisce che in tutti gli ambienti di lavoro si devono adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, ivi compresa la designazione degli addetti antincendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Per luoghi di lavoro in cui sono occupati almeno 10 lavoratori oppure caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone o con superficie lorda maggiore di 400 mq è previsto l’obbligo di predisporre il piano di emergenza ed evacuazione e di effettuare annualmente un’esercitazione antincendio.

Per quanto riguarda i corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio, sono ancora differenziati a seconda dei tre livelli di rischio e le farmacie, presentano, in genere, situazioni che le fanno rientrare, nel rischio basso, livello 1.

I corsi già programmati prima del 4/10/2022 saranno considerati validi se svolti entro il 4/4/2023.

L’aggiornamento deve essere almeno quinquennale; per gli addetti che hanno seguito un corso prima del 4/10/2022 il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dal corso stesso; se al 4/10/2022 sono trascorsi più di 5 anni dal corso, l’aggiornamento deve essere svolto entro il 4/10/2023.

1. [DM 3 settembre 2021](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-29&atto.codiceRedazionale=21A06349&elenco30giorni=false) “*Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*.” (in G.U. n. 259 del 29/10/2021, in vigore dal 29/10/2022).

Il presente DM stabilisce, anche ai fini della redazione del DVR, criteri per la valutazione del rischio di incendio e le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro.

La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti.

Fermo restando che per le aziende già attive al 29/10/2022, come prevede il T.U. sulla sicurezza sul lavoro, le nuove misure devono essere applicate solo se occorra rielaborare il DVR per significative innovazioni strutturali o organizzative, per le aziende a basso rischio di incendio, come, in genere, le farmacie, il presente DM prevede criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio e per l’adozione delle correlate misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio (Allegato 1 del DM).

\*\*\*\*\*

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, è gradita l’occasione per inviare cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*